



F2715/07

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Oggetto

Impugnazione di lodo arbitrale in materia di appalto di oo.pp.

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Alessandro	CRISCUOLO	- Presidente -	R.G.N. 5689/03
Dott. Mario Rosario	MORELLI	- Consigliere -	6399/03
Dott. Salvatore	SALVAGO	- Consigliere -	Cron. 2715
Dott. Luigi	SALVATO	- Consigliere rel.-	Rep. FR
Dott. Carlo	DE CHIARA	- Consigliere -	Ud. 9.01.2007

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso proposto da:

Comune di Portofino, in persona del Sindaco pro tempore - elettivamente domiciliato in ROMA, piazza del Paradiso n. 55, presso l'avv. Francesca Luisa Revelli, rappresentato e difeso dall'avv. Carlo Bertini, in virtù di mandato in calce al ricorso;

- ricorrente -

CONTRO

Edilge Costruzioni s.r.l., in persona dell'amministratore unico dott. Fabio Giovanni - elettivamente domiciliata in ROMA, Lungotevere Marzio n.3, presso l'avv. Paolo Vaiano, dal quale è rappresentata e difesa unitamente all'avv. Giovanni

RG n. 5689/03 + 6399/03; I Sez. civile 1  
UP 9 gennaio 2007

5  
2007



Bormioli, in virtù di mandato a margine del  
controricorso;

- **controricorrente e ricorrente incidentale** -

**NONCHÉ**

**Comune di Portofino, in persona del Sindaco pro  
tempore -**

- **intimato** -

avverso la sentenza della Corte d'appello di Genova depositata  
il 30 aprile 2002;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del  
9 gennaio 2007 dal Consigliere Dott. Luigi Salvato;

udito per la controricorrente e ricorrente incidentale l'Avv. <sup>Donella</sup> Restà, su delega dell'Avv. Vaiano, che ha chiesto l'accoglimento <sup>eff</sup>  
del ricorso incidentale ed il rigetto del ricorso principale;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale  
Dott. Libertino Alberto Russo, che ha concluso per il rigetto di  
entrambi i ricorsi.

#### **Svolgimento del processo**

La Edilge Costruzioni s.r.l. (*infra*, Edilge) promuoveva  
procedura arbitrale, allo scopo di definire la controversia  
sorta con il Comune di Portofino (di seguito, Comune),  
concernente il contratto di appalto avente ad oggetto la  
realizzazione di interventi di restauro e di ristrutturazione  
dell'Eremo di Sant'Antonio.



La Edilge deduceva che, nel corso dei lavori, aveva segnalato all'amministrazione appaltante la necessità di approvare due varianti: la prima, per adeguare agli indispensabili requisiti di sicurezza gli interventi di copertura del corpo di fabbrica principale; la seconda, concernente l'opera di deumidificazione dei muri, dichiarandosi disposta a realizzarla come da capitolato, purchè fosse manlevata dal Comune. A seguito delle contestazioni insorte sul punto, aveva notificato al Comune atto di diffida, intimando l'approvazione della perizia di variante, il pagamento dei lavori e delle riserve.

L'istante chiedeva quindi che il contratto fosse dichiarato risolto, di diritto, ovvero, in linea gradata, per inadempimento del Comune, con condanna di quest'ultimo al risarcimento dei danni.

Costituito il Collegio arbitrale, assunto il libero interrogatorio delle parti ed espletata c.t.u., gli arbitri dichiaravano risolto il contratto, condannando il Comune al risarcimento dei danni e disponendo, con separata ordinanza, la prosecuzione del procedimento per la loro quantificazione.

In particolare, il lodo riteneva ammissibile il giudizio arbitrale, benché non fosse stato esperito il procedimento di definizione della controversia previsto dal r.d. n. 350 del 1865 -richiamato dall'art. 42 del capitolato generale di appalto per le opere pubbliche dello Stato, a sua volta richiamato dall'art.



60 del capitolato speciale di appalto- ritenendo fondate le doglianze dell'Edilge in ordine alla necessità di approvare le due citate varianti e non rilevanti gli inadempimenti di quest'ultima (blocco dei lavori a far data dal 25 maggio 1998 ed omessa custodia dell'immobile e dell'area di cantiere).

Il Comune impugnava il lodo innanzi alla Corte d'appello di Genova, denunciandone la nullità.

Nel giudizio si costituiva la Edilge chiedendo il rigetto dell'impugnazione e, con appello incidentale, censurava la pronuncia nella parte in cui aveva accertato un suo parziale inadempimento, sia pure ritenuto di minore importanza rispetto a quello accertato a carico dell'appellante.

La Corte d'appello di Genova, con sentenza del 30 aprile 2002, rigettava la domanda, condannando il Comune a pagare le spese di lite.

In particolare, la sentenza: a) riteneva infondata la denunciata violazione dell'art. 23 r.d. n. 350 del 1895, in quanto, ai sensi dell'art. 42, primo comma, del capitolato generale di appalto delle opere, il previo esperimento del procedimento di composizione della controversia in via amministrativa è previsto soltanto in riferimento alle contestazioni tra direttore dei lavori ed appaltatore, non a quelle sorte tra committente ed appaltatore, in virtù di una disciplina stabilita anche dall'art. 23 cit.; b) reputava inammissibili le censure concernenti l'interpretazione del



contratto e la ricostruzione dei fatti operata dagli arbitri, in quanto risolvendosi in una critica dell'esegesi fatta propria dagli arbitri e, comunque, escludeva la violazione dei canoni legali di interpretazione; c) rigettava l'impugnazione incidentale, sia in quanto «sembrerebbe avere carattere meramente incidentale», sia in quanto consisteva in una mera, inammissibile critica dell'interpretazione fatta propria dagli arbitri.

Per la cassazione di questa sentenza ha proposto ricorso il Comune di Portofino, affidato a tre motivi; ha resistito con controricorso la Edilge, proponendo altresì ricorso incidentale, affidato ad un motivo.

Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c.

#### **Motivi della decisione**

1.- I ricorsi, principale ed incidentale, devono essere riuniti, avendo ad oggetto la stessa sentenza (art. 335 c.p.c.).

2.- Il ricorrente, con il primo motivo, denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 23, r.d. n. 350 del 1895, 12 e 42 del capitolato generale di appalto approvato con d.P.R. n. 1063 del 1962, 25, legge n. 109 del 1994, dei «principi che presiedono l'appalto di opere pubbliche», nonché insufficiente e contraddittoria motivazione (art. 360 n. 3 n. 5 c.p.c.).

A suo avviso, le citate norme stabiliscono che tutte le controversie che insorgono tra il direttore dei lavori (di



seguito, d.l.) e l'appaltatore, anche qualora l'impresa intenda contestare le prescrizioni del primo, devono costituire oggetto del reclamo previsto dall'art. 23 cit. Nella specie era applicabile detta norma, in quanto Edilge aveva inteso contestare tre ordini di servizio del d.l., ritenendoli in contrasto con le pattuizioni contrattuali, sicchè avrebbe dovuto proporre reclamo ai sensi di quest'ultima norma, senza peraltro sospendere i lavori.

Secondo l'istante, l'omessa instaurazione della procedura dell'art. 23 cit. comporterebbe l'improcedibilità della riserva e della domanda giudiziale (Cass. n. 7550 del 1995; n. 4626 del 1985; n. 1343 del 1970; n. 2449 del 1969) e la sentenza impugnata avrebbe erroneamente e contraddittoriamente ritenuto che detta procedura riguardi esclusivamente le contestazioni tra stazione appaltante ed impresa.

La Corte territoriale ha infatti premesso che l'art. 23 cit. è applicabile quando l'appaltatore non intenda accettare le determinazioni del d.l., escludendo che ciò fosse accaduto nella specie, in quanto mancava una determinazione 'specificata' del d.l. e la controversia aveva ad oggetto questioni che esulavano dalla competenza di quest'ultimo.

Tuttavia, siffatte affermazioni sono in contrasto con la puntualizzazione recata dalla pronuncia, secondo la quale il d.l. aveva contestato la necessità delle varianti richieste, insistendo per la prosecuzione dei lavori, sicchè il contrasto



concerneva proprio la modalità di esecuzione dell'opera.

Inoltre, l'art. 23 è comunque applicabile quando l'appaltatore «opponga che le prescrizioni dategli sono contrarie ai patti di contratto», come è accaduto nella specie, poiché la Edilge aveva contestato che la sostituzione di alcune travi del tetto rientrasse nei lavori appaltati (concernenti il restauro ed il risanamento dell'orditura lignea).

Infine è la *ratio* dell'art. 23 cit. a far ritenere che detta norma è applicabile anche alle contestazioni quale quelle in esame.

Il Comune, con il secondo motivo, denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 1363 c.c. e dei canoni di interpretazione dei contratti; violazione e falsa applicazione degli artt. 1453, 1454, 1455 e 1460 c.c. e dei principi che disciplinano la risoluzione dei contratti per inadempimento e l'eccezione di inadempimento, con particolare riferimento al contratto di appalto di opera pubblica; violazione e falsa applicazione dell'art. 25, comma 3, legge n. 109 del 1994, degli artt. 340, legge n. 2248 all. F del 1865, 23 e 28, r.d. n. 350 del 1895, nonché dei principi che presiedono la esecuzione degli appalti di opere pubbliche (art. 360 n. 3 c.p.c.); omessa o insufficiente motivazione su punti decisivi della controversia (art. 360 n. 5 c.p.c.).

Secondo il ricorrente, le parti avevano dedotto entrambe l'esistenza di inadempimenti; il Collegio arbitrale aveva

RG n. 5689/03 + 6399/03; I Sez. civile 7  
UP 9 gennaio 2007



stabilito che i "temi in discussione" richiedevano di accertare:

a) se il contratto prevedesse anche la sostituzione di una o più travi; b) se detta sostituzione fosse nella specie necessaria; c) se la decisione di procedere alla citata sostituzione spettasse al committente o all'appaltatore; d) se, nel caso di ritenuta necessità della sostituzione delle travi, occorresse una perizia di variante, ovvero fosse sufficiente il mero assenso del d.l., salvo l'iscrizione di riserva da parte dell'impresa in relazione ai maggiori costi.

Le questioni sono state risolte dagli arbitri: a) affermando che il contratto non prevedeva la sostituzione di una o più travi; b) ritenendo che la necessità di procedere alla sostituzione di alcune travi era stata sostanzialmente riconosciuta dal Comune, anche se per un minor numero di travi; c) escludendo l'applicabilità dell'art. 25, legge n. 109 del 1994 (nel testo riferibile *ratione temporis* al contratto), in quanto il d.l. non aveva dichiarato di volere esercitare i poteri previsti da detta norma ed indicato con precisione l'intervento da effettuare, non essendo la sostituzione delle travi un aspetto di dettaglio.

Il lodo ha quindi ritenuto che la diffida ad adempiere proveniente da Edilge ha determinato la risoluzione del contratto.

La Corte territoriale ha rigettato le censure aventi ad oggetto questa parte del lodo, in primo luogo, affermandone

RG n. 5689/03 + 6399/03; I Sez. civile 8  
UP 9 gennaio 2007





l'inammissibilità, perché configuravano una mera critica di merito.

In secondo luogo, in quanto ha reputato rispettati i canoni legali di interpretazione dei contratti, accertando correttamente la necessità di sostituire le travi e ritenendo che detto intervento richiedeva una previa variante.

In terzo luogo, la Corte d'appello ha affermato che i principi in tema di valutazione dei reciproci inadempimenti sono stati esattamente applicati.

Secondo il ricorrente, la sentenza, in questa parte, è viziata da omessa motivazione, dato che ha valutato soltanto le doglianze concernenti la violazione delle regole legali di interpretazione dei contratti, omettendo di considerare le «ulteriori disposizioni violate (concernenti la risoluzione dei contratti e gli appalti di opera pubblica)», in ordine alle quali si è limitata ad affermare, apoditticamente, che riguardano profili non denunciabili con l'impugnazione per nullità del lodo.

L'istante sostiene che avrebbe denunciato «in termini specifici le disposizioni violate e in particolare l'art. 1363 cod.civ., avendo tale Ente rilevato (pagg. 19 e segg. della impugnazione per nullità)» che gli arbitri avevano escluso che la sostituzione delle travi fosse prevista dal contratto, attribuendo risolutiva rilevanza alla clausola che fissava il prezzo, omettendo di valutarla nel quadro delle complessive



pattuizioni negoziali e quindi di «prendere in esame i prezzi offerti da Edilge per tutti i lavori compresi nell'appalto». Se ciò la Corte territoriale avesse fatto, il giudice del merito avrebbe accertato che, in numerosi casi, i prezzi offerti erano sensibilmente più elevati rispetto a quelli stimati dal Comune e che, «nel complesso, il prezzo offerto da Edilge non si discostava apprezzabilmente (solo per il 9%) dalla stima complessiva dell'opera appaltata nel computo metrico».

Inoltre, erroneamente la sentenza avrebbe ritenuto infondata la censura, sul rilievo che gli arbitri avevano comparato la voce dell'elenco prezzi relativa al tetto con altre prestazioni consimili analiticamente descritte, mentre il canone ermeneutico violato richiedeva che fosse preso in esame il complesso delle prestazioni assunte dall'appaltatore ed il corrispettivo concernente tutti i lavori affidati all'impresa.

Questa complessiva valutazione delle pattuizioni contrattuali avrebbe confortato il convincimento che la Edilge era tenuta a sostituire le travi.

Ad avviso del Comune, il giudice del merito ha erroneamente ed apoditticamente ritenuto che, ai sensi dell'art. 25, legge n. 109 del 1994, la sostituzione di alcune travi richiedeva una variante, non considerando che, secondo detta norma, le modifiche al progetto «non sono considerate varianti», se riguardano aspetti di dettaglio che non comportino incrementi di spesa, e siano contenute in un importo non superiore al 5%



delle categorie di lavoro.

Pertanto, qualora la Corte territoriale si fosse data carico di «esaminare la documentazione in atti», avrebbe potuto accertare che le contestazioni dell'appaltatore erano di poco superiori all'1% del complessivo corrispettivo, con conseguente sussistenza dei presupposti per escludere, ai sensi dell'art. 25 cit., la necessità di una variante, non occorrendo neppure -come ancora erroneamente ritenuto dalla pronuncia- che il d.l. dichiarasse di volere esercitare i poteri previsti da detta norma, essendo rilevante soltanto che rientrava nei suoi poteri disporre la realizzazione degli interventi.

Secondo il Comune, la Corte d'appello ha malamente ritenuto l'esistenza dei presupposti della risoluzione del contratto per inadempimento della committente, omettendo di considerare che l'appaltatore non può sospendere o interrompere i lavori a fronte di un inadempimento della committente, e ciò in virtù dell'art. 23 r.d. n. 350 del 1895, del capitolato generale d'appalto e dell'interpretazione data dall'art. 1460 c.c. da questa Corte, dalla quale consegue l'onere dell'appaltatore di provare che l'inadempimento è stato determinato da dolo o colpa grave dell'amministrazione committente.

La pronuncia avrebbe malamente applicato i principi in tema di «priorità cronologica degli inadempimenti e del rapporto di causalità», non considerando che all'appaltatore è preclusa la sospensione della propria prestazione in presenza di

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'G. Galati et al.'.



inadempimenti del committente pubblico, qualora non sussista dolo o colpa grave di quest'ultimo.

Il principio di proporzionalità tra gli inadempimenti sarebbe stato erroneamente applicato, dato che, qualora l'inadempimento della controparte non è grave, il rifiuto di adempiere deve ritenersi ingiustificato. Nella specie, la Corte territoriale ha affermato che la condotta del Comune presentava «chiari sintomi di una deliberata renitenza a dar corso a qualsiasi lavoro fintanto che la questione della copertura principale non fosse stata risolta nel senso da lei desiderato», omettendo di valutare l'elemento oggettivo della rilevanza dell'asserito inadempimento del Comune, di minimo valore, in quanto relativo all'1% del corrispettivo complessivo. Infine, la sentenza neppure ha valutato l'esistenza di un effettivo interesse di Edilge all'approvazione della variante, che doveva escludere, dato che le ragioni economiche dell'impresa potevano essere salvaguardate mediante l'apposizione di una riserva diretta ad ottenere il maggiore compenso preteso per la sostituzione di tre travi.

L'istante, con il terzo motivo, denuncia violazione dell'art. 91 c.p.c., in quanto la sentenza l'ha condannato a pagare le spese di lite e deduce che l'accoglimento del ricorso comporterà la necessità di riformare la pronuncia anche nel capo avente ad oggetto la disciplina delle spese del giudizio.

**3.-** La controricorrente ha anzitutto eccepito



l'inammissibilità dell'impugnazione, in quanto avente ad oggetto un lodo 'parziale', dolendosi che tale eccezione non sia stata decisa dalla Corte territoriale.

Inoltre, con il motivo del ricorso incidentale, denuncia, «in relazione all'art. 360 n. 3 e n. 5 c.p.c.: infrapetizione; violazione degli artt. 828-830 c.p.c.; violazione degli artt. 1218 e 1265 cod.civ.; illogicità e carenza della motivazione», dolendosi che la sentenza impugnata ha erroneamente qualificato l'appello da essa proposto come incidentale e risolvendosi in una mera critica del lodo.

A suo avviso, l'affermazione contenuta nel lodo parziale in ordine alla sussistenza di una concorrente responsabilità di essa istante è direttamente lesiva del proprio interesse, quindi la relativa statuizione era autonomamente impugnabile, tant'è che «con il secondo lodo» ha ottenuto un risarcimento di importo minore.

La Edilge riproduce la censura svolta nei confronti del lodo, con la quale aveva sostenuto che: a) erroneamente gli arbitri la avevano ritenuta inadempiente per la mancata esecuzione dei lavori al tetto piccolo e di deumidificazione, affermando che avrebbero dovuto essere eseguiti anche durante il fermo dei lavori principali; b) la conclusione sub a) era infatti in contrasto con le premesse correttamente svolte nel lodo, secondo le quali l'appaltatore è libero di organizzare l'esecuzione dei lavori, la p.a. non può ingerirsi nei tempi di



esecuzione delle singole prestazioni e l'esecuzione dei lavori al tetto piccolo, ragionevolmente, doveva avvenire insieme agli altri lavori, e così anche le opere di deumidificazione, per le quali era stata prevista una priorità cronologica, ma soltanto nel quadro del progetto unitario di restauro, avendo peraltro il committente aderito all'utilizzazione del differente sistema della elettroosmosi, aumentando l'incertezza «sul da farsi».

Pertanto, gli arbitri avrebbero immotivatamente affermato l'esistenza di una sua 'renitenza' a dare corso ai lavori, idonea ad integrare un inadempimento, ritenuto con argomentazione illogica e contraddittoria rispetto alla premessa.

Secondo l'istante risulterebbero violate le norme ed i principi sia in tema di appalto (art. 1655 ss c.c.), che attribuiscono all'appaltatore il potere di organizzare la realizzazione dei lavori, sia in tema di inadempimento contrattuale (art. 1218 c.c.), sicchè «non si vede, in questa situazione, come la Corte d'appello, investita di tale censura», abbia ritenuto che la stessa «"si risolv[a] in una critica alla ricostruzione dei fatti operata dagli arbitri, inammissibile nella fase rescindente».

4.- L'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione del lodo sollevata dalla Edilge con il ricorso incidentale, da esaminare in linea preliminare, per ragioni di priorità logico-giuridica, è infondata e va rigettata.



Il mancato esame di detta eccezione da parte della Corte territoriale non integra, come sostiene la Edilge, una violazione dell'art. 112 c.p.c., configurabile soltanto in relazione alle domande di merito, non alle eccezioni concernenti questioni processuali, poste dalla parte o sollevate d'ufficio, da ritenersi decise -sia pure implicitamente, in quanto non espressamente trattate- quando risultino superate e travolte dalla decisione di merito, che ne presuppone, come necessario antecedente logico-giuridico, la ritenuta irrilevanza o infondatezza, e rispetto alle quali è configurabile una nullità (propria o derivata) della decisione, per la violazione di norme diverse dall'art. 112 cit., qualora sia errata la soluzione implicitamente data dal giudice alla questione sollevata dalla parte (per tutte, Cass. n. 3667 del 2006; n. 13649 del 2005; n. 10073 del 2003).

La questione, da risolvere avendo riguardo alle norme del codice di rito applicabili *ratione temporis* (quindi anteriori alle innovazioni introdotte dal d.lgs. n. 40 del 2006), attiene ad un profilo di carattere processuale, dato che incide sulla stessa ammissibilità dell'impugnazione per nullità ex art. 827 e ss. c.p.c., in quanto il lodo che risolve alcune delle questioni insorte senza definire il giudizio arbitrale è impugnabile solo unitamente al lodo definitivo (art. 827, terzo comma, c.p.c.) e, quindi, va qui direttamente esaminato il lodo arbitrale.

Al riguardo è necessario ricordare che la giurisprudenza di  
RG n. 5689/03 + 6399/03; I Sez. civile 15  
UP 9 gennaio 2007

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Felice M.'.



questa Corte, alla quale va data continuità, dopo avere sottolineato che, anche nella configurazione assunta dall'arbitrato per effetto delle innovazioni introdotte dalla legge n. 25 del 1994, il lodo parziale è impugnabile soltanto unitamente al lodo definitivo, non essendo utilizzabile, nel procedimento arbitrale, l'istituto della riserva facoltativa d'impugnazione, ha affermato che è riconducibile al lodo immediatamente impugnabile quello che pronuncia la risoluzione di un contratto di appalto, rinviando ad un successivo lodo la definizione delle questioni economiche, e cioè la quantificazione del danno (Cass. n. 2444 del 2006; n. 2566 del 2002; n. 6522 del 2000).

In particolare, è stato chiarito che nel procedimento arbitrale l'impugnabilità immediata del lodo è stata «circostritta, per volontà del legislatore della riforma [del 1994], alle ipotesi di decisione non totale del merito, cioè alle ipotesi corrispondenti alla previsione dell'art. 279 comma secondo n. 3 e 4 c.p.c.: e di tale differenziazione sembra costituire espressione formale il mancato riferimento da parte del legislatore del 1994 alla nozione di non definitività» ed è stato altresì precisato che nella categoria dei lodi che decidono parzialmente il merito, di cui alla prima parte dell'art. 827, terzo comma, c.p.c., coincidenti con le pronunce rese ex art. 279 n. 3 e 4 c.p.c., va compresa anche la sentenza che pronuncia condanna generica (art. 278 c.p.c.) (Cass. n. 6522





del 2000).

L'oggetto della decisione limitata all'*an debeatur*, cioè alla "sussistenza del diritto", considerata sia in rapporto all'interesse della parte in funzione del risultato finale perseguito con la domanda, sia alla luce dell'incidenza che è destinata ad avere nel contesto risultante dalla definizione del giudizio, costituisce infatti una "parte" del merito, nel procedimento ordinario ed in quello arbitrale (Cass. n. 6522 del 2000), come ritenuto anche da autorevole dottrina.

Nella specie, poiché il lodo in esame ha pronunciato la risoluzione del contratto, condannando il Comune di Portofino al risarcimento dei danni, disponendo, con separata ordinanza, la prosecuzione del procedimento per la loro quantificazione, ricorreva quindi l'ipotesi disciplinata dalla prima parte del terzo comma dell'art. 827 c.p.c., con conseguente ammissibilità dell'impugnazione per nullità ex art. 828 c.p.c.

5.- Il primo motivo del ricorso principale è infondato e va rigettato, anche se la motivazione della sentenza impugnata deve essere, in parte, integrata, nei termini che di seguito si precisano .

L'art. 42, primo comma, d.P.R. n. 1063 del 1962 - applicabile *ratione temporis* ed in quanto è incontestato che era richiamato dal capitolato speciale di appalto- stabilisce che, «quando sorgano contestazioni fra il direttore dei lavori e l'appaltatore, si procede alla risoluzione di esse in via



amministrativa, a norma del regolamento approvato con regio decreto 25 maggio 1985, n. 350». L'art. 23, primo comma, di detto r.d., a sua volta, dispone che «quando vi abbia contestazione fra il direttore dei lavori e l'appaltatore, oppure quando questi opponga che le prescrizioni dategli sono contrarie ai patti del contratto, l'ingegnere capo, cui ne sarà riferito, dovrà entro quindici giorni al più tardi, dare le istruzioni necessarie al direttore», disciplinando, nei successivi commi, il procedimento amministrativo avente ad oggetto siffatta contestazione.

Questa Corte, nell'interpretare l'art. 42 cit., ha costantemente affermato che detta norma «riguarda esclusivamente quelle situazioni, insorgenti nel corso dell'esecuzione dell'appalto, nelle quali l'appaltatore non intenda accettare le determinazioni (intesa l'espressione in senso generico) assunte dal direttore dei lavori nell'esercizio delle funzioni e dei poteri a lui demandati, che comunque incidano sul contenuto e sulle modalità delle sue prestazioni» (Cass. n. 5794 del 1993; espressamente nel senso della riferibilità della norma soltanto alle contestazioni tra il direttore dei lavori e l'appaltatore, Cass. Sez. Un. n. 6992 del 2005; Cass. n. 5468 del 2002). Si tratta di ipotesi che ricorrono, «ad esempio, quando l'appaltatore sostenga che le prescrizioni e le istruzioni emanate dal direttore dei lavori in ordine alla condotta delle opere od alle modalità della sua esecuzione sono contrarie al



contratto d'appalto o sono tecnicamente inesatte; ed anche quando rifiuti la mancata accettazione del materiale fornito da parte dello stesso direttore» (Cass. n. 5794 del 1993).

Siffatta esegesi, che il Collegio condivide e fa propria, è confortata sia dalla lettera della norma, sia dal rinvio all'art. 23 cit., in quanto quest'ultima disposizione articola il procedimento di risoluzione amministrativa delle controversie con modalità che lo conformano «come un riesame della contestazione sorta davanti al direttore dei lavori, da parte degli organi sopraordinati», allo scopo di impedire che l'ente committente sia convenuto davanti al giudice prima di essere stato messo in grado di rivedere le determinazioni dei propri organi inferiori (Cass. n. 111 del 1976), configurando l'istituto «quale strumento per la formazione in via definitiva della volontà dell'Amministrazione su una contestazione, invece che quale tentativo di conciliazione amministrativa della contestazione stessa» (Cass. n. 5794 del 1993).

La determinazione assunta all'esito del previsto procedimento si configura quindi «non già come espressione di un accordo tra le parti, ma come autonoma emanazione dell'ente appaltante, avverso la quale è esperibile il normale ricorso al giudice ordinario, ovvero l'accesso agli arbitri che non è rivolto all'annullamento di detta determinazione, ma all'accertamento della fondatezza delle pretese dell'appaltatore ed alle conseguenti pronunce di condanna» (Cass. Sez. Un. n.



6992 del 2005).

Pertanto, la Corte territoriale ha correttamente interpretato i citati artt. 23 e 42, affermando che la succitata procedura -il cui mancato esperimento determina l'improcedibilità della domanda, se la relativa eccezione sia stata proposta dalla stazione appaltante- concerne esclusivamente le contestazioni sorte tra direttore dei lavori ed appaltatore.

La pronuncia ha, inoltre, escluso che nella specie sussistessero contestazioni tra direttore dei lavori e committente sulla scorta di due argomentazioni: in quanto nella specie non era stata adottata «una determinazione specifica» da parte del direttore dei lavori; perché le contestazioni concernevano «questioni esulanti dalle competenze del direttore dei lavori: come appunto nel caso in esame in cui le richieste non erano tanto indirizzate alla direzione dei lavori quanto invece all'amministrazione committente, volte com'erano a far sì che quest'ultima (e non la prima) adottasse varianti al progetto originario determinate dalla dedotta impossibilità di dar corso correttamente ai lavori senza la loro adozione».

La prima argomentazione, implicante un accertamento di fatto, è stata censurata dal ricorrente con l'osservazione che la Edilge, a suo avviso, aveva invece contestato tre ordini di servizio del d.l. «(vedasi docc. 21, 23, 25), che disposero la prosecuzione dei lavori», ritenendoli in contrasto con le



pattuizioni contrattuali, «asserendo che la sostituzione di alcune travi dell'orditura lignea del tetto (...) richiedeva una modifica del contratto stesso» e che l'affermazione della pronuncia contrasterebbe con la puntualizzazione che pure la stessa recherebbe (a pg. 8), secondo la quale il d.l. aveva contestato la necessità delle varianti richieste, insistendo per la prosecuzione dei lavori, sicché il contrasto concerneva proprio la modalità di esecuzione dell'opera. In questa parte la doglianza è inammissibile in quanto, in violazione del principio di autosufficienza, non riproduce testualmente il contenuto dei documenti dai quali dovrebbe desumersi l'invocata 'determinazione specifica' del direttore dei lavori che avrebbe dato origine alla contestazione. Peraltro, il denunciato contrasto neppure sussiste, non solo e non tanto perché il riferimento richiamato dal ricorrente concerne la parte narrativa e l'esposizione delle deduzioni di Edilge, ma soprattutto perché con detta deduzione neppure si prospettava che la contestazione concerneva una di quelle oggetto degli artt. 23 e 42 citt., quali sopra esemplificativamente indicate, e cioè una divergenza circa la previsione delle opere richieste nel contratto, bensì la necessità o meno di procedere alla approvazione di varianti.

Sotto un concorrente e dirimente profilo, va altresì osservato che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, al quale va data continuità, l'art. 42 cit. (quindi anche



l'art. 23 cit.), in virtù del quale le domande dell'appaltatore volte a far valere pretese scaturenti dal contratto non sono proponibili davanti agli arbitri o al giudice ordinario se prima non si sia avuta la definizione della controversia in sede amministrativa, va applicato alla luce del principio generale, che onera la Pubblica Amministrazione di eseguire il contratto nel rispetto delle norme dettate dagli artt. 1374 e 1375 del cod. civ. e non può pertanto ritardare *sine die* le sue determinazioni, paralizzando per un tempo indefinito i diritti della controparte, sicchè, trascorso il tempo normalmente e ragionevolmente necessario in relazione alle effettive esigenze dell'esame valutativo, il non aver adottato alcun provvedimento denuncia per sé il rifiuto dell'Amministrazione e l'appaltatore può agire in sede giurisdizionale per far valere i suoi diritti (Cass. n. 1494 del 2001; n. 7550 del 1995; n. 12513 del 1992; n. 6559 del 1988). Tanto vieppiù alla luce della ratio delle due norme in esame che, come sopra è stato precisato, conducono a configurare l'istituto in esame quale strumento per la formazione in via definitiva della volontà dell'Amministrazione su una contestazione, piuttosto che quale tentativo di conciliazione amministrativa della contestazione stessa.

Nella specie, come si evince dalla stessa esposizione contenuta nel ricorso, delle contestazioni in questione era stato investito direttamente il committente, sino a giungere all'intimazione da parte della Edilge di diffida ad approvare la

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Ghella et'.



variante già prospettata con lettera dell'8 ottobre 1998, alla quale replicava il Comune «con formale nota del 16/11/1998», intimandole di eseguire i lavori entro dieci giorni, preavvertendo l'impresa che, «decorso il termine assegnato, il contratto si intendeva senz'altro rescisso», sino a pervenire alla nomina degli arbitri, effettuata da entrambe le parti (cfr. pg. 5-6 del ricorso). Pertanto, risulta anche che direttamente il Comune, al quale, in quanto committente, spettava esprimere, in via definitiva, la volontà in ordine alle contestazioni in esame si era anche espresso e, conseguentemente, era venuta anche meno la ragione d'essere della procedura di risoluzione amministrativa sopra richiamata (cfr anche Cass. n. 5794 del 1993).

6.- Il secondo motivo del ricorso principale è infondato e va rigettato.

Nella giurisprudenza di questa Corte costituisce principio consolidato che in sede di ricorso per cassazione avverso la sentenza avente ad oggetto una impugnazione per nullità del lodo arbitrale, al fine di accertare se sia adeguatamente e correttamente motivata, il giudice di legittimità non può esaminare direttamente la pronuncia arbitrale, dovendo vagliare esclusivamente la pronuncia emessa nel giudizio di impugnazione, con la conseguenza che il sindacato di legittimità va condotto esclusivamente attraverso il riscontro della conformità a legge e della congruità della motivazione di detta sentenza (Cass. n.

*Spelto St.*



10663 del 2006; n. 10131 del 2006; n. 6425 del 2006; n. 23900 del 2004). Devoluta l'interpretazione di un contratto agli arbitri, il compito di fare corretta applicazione dei canoni ermeneutici per accertare il significato del contratto stesso e la volontà delle parti che l'hanno stipulato, spetta ai medesimi; al giudice dell'impugnazione del lodo compete quindi valutare se questo contenga al riguardo una motivazione adeguata e corretta; alla Corte di Cassazione -cui possono essere denunciati vizi della sentenza di detto giudice e non vizi del lodo- spetta verificare se tale sentenza sia a sua volta adeguatamente e correttamente motivata in relazione ai motivi dell'impugnazione del lodo.

Nel giudizio di impugnazione per nullità ex art. 829 c.p.c. non è, quindi, ammesso il riesame del merito come oggetto e motivo dell'impugnazione (Cass. n. 6425 del 2006; n. 5857 del 2000; n. 2720 del 1998), vigendo nel relativo giudizio la regola della specificità dei motivi ed avendo chiarito questa Corte come detto requisito vada qui inteso in senso rigoroso, in quanto, sotto questo profilo, detta impugnazione -per la sua stessa struttura ed in quanto tende allo *iudicium rescindens*- può essere avvicinata alla disciplina del ricorso per Cassazione (Cass. n. 23900 del 2004, ove ulteriori riferimenti).

Ebbene, la Corte d'appello di Genova ha dichiarato inammissibile, e comunque infondato, il motivo di impugnazione avente ad oggetto l'interpretazione del contratto e





l'accertamento dell'inadempimento del Comune di Portofino e la gravità del medesimo premettendo che con esso l'impugnante aveva contestato il lodo nelle parti in cui: a) aveva ritenuto che la sostituzione di intere travi non costituiva oggetto del contratto, conclusione affermata dagli arbitri anche alla luce della modalità di indicazione del prezzo da parte della Edile; b) aveva reputato necessaria la sostituzione delle travi; c) aveva escluso la preminenza, cronologica e qualitativa, dell'inadempimento della Edilge. La sentenza ha quindi ritenuto inammissibile la censura, in quanto risolvendosi in una mera contestazione dell'apprezzamento di fatto riservato agli arbitri, sottolineando come la denunciata violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale -in particolare, con riferimento all'accertamento della reale volontà delle parti- era consistita in una critica di merito, in quanto consistente «nell'affermazione che l'interpretazione seguita dagli arbitri non aveva tenuto conto della reale volontà delle parti, le quali invece avevano inteso riferirsi al completo risanamento del tetto, nella cui dizione doveva intendersi ricompresa anche la sostituzione delle travi, se necessaria».

La Corte territoriale, con argomentazione concorrente, ha peraltro affermato anche che gli arbitri hanno «tenuto ben presenti non solo il canone ermeneutico» recato dall'art. 1362 c.c., «ma anche gli altri di cui il Comune si è lamentato; ed in particolare, l'art. 1363 c.c. (...), poiché gli arbitri hanno

RG n. 5689/03 + 6399/03; I Sez. civile 25  
UP 9 gennaio 2007

*Speltz ut.*



posto a confronto la voce in elenco delle prestazioni dedotte in contratto relative al tetto (...) con altre prestazioni consimili analiticamente descritte (...); e l'art. 1370 c.c. (...) del quale è stata solo genericamente denunciata la violazione senza alcuna particolare argomentazione a sostegno». La pronuncia ha ancora escluso la fondatezza delle censure concernenti l'asserita «violazione delle altre disposizioni» richiamate, affermando che «gli arbitri correttamente -ed incensurabilmente- ritennero non solo necessaria l'operazione di sostituzione delle travi, ma abbisognevole di approvazione di apposita variante in corso d'opera l'operazione stessa; e ciò interpretando correttamente - ed altrettanto incensurabilmente in questa sede- l'art. 25 della L. 11.2.1994, n. 109», ritenendo esattamente applicati, in ordine alla «ricostruzione e valutazione delle influenze dei reciproci inadempimenti alle obbligazioni contrattuali» «i principi che governano la materia (priorità cronologica degli stessi; rapporto di causalità; proporzionalità)», escludendo l'ammissibilità di una diversa ricostruzione dei fatti.

Siffatta motivazione appare logicamente congrua e giuridicamente corretta, nonché in linea con l'orientamento giurisprudenziale di questa Corte, secondo cui l'interpretazione degli arbitri, in ordine al contenuto di una clausola contrattuale, può essere contestata, con l'impugnazione per nullità del lodo, solo in relazione alla violazione di regole di diritto, e non anche tramite la mera deduzione di erroneità,



ovvero la prospettazione di un'interpretazione diversa, senza la specifica indicazione di quali criteri ermeneutici gli arbitri abbiano mancato di osservare (Cass., n. 10131 del 2006; n. 11241 del 2002; n. 2720 del 1997).

La ricorrente, dopo avere sintetizzato le argomentazioni sviluppate nel lodo e nella sentenza impugnata (pg. 16-22 del ricorso), deduce il vizio di «omessa motivazione» sul rilievo che la Corte d'appello avrebbe valutato soltanto le doglianze concernenti la violazione delle regole legali di interpretazione dei contratti, omettendo di considerare le «ulteriori disposizioni violate (concernenti la risoluzione dei contratti e gli appalti di opera pubblica)», in ordine alle quali si è limitata ad affermare, apoditticamente, che riguardano profili non denunciabili con l'impugnazione per nullità del lodo. L'infondatezza della doglianza è chiara, posto che, come risulta dalla sintesi della motivazione della sentenza sopra riportata, il giudice del merito si è dato carico di esplicitare le ragioni per le quali ha escluso la violazione in riferimento alle regole legali d'interpretazione richiamate dalla parte.

Il Comune di Portofino imputa quindi alla Corte di non avere congruamente vagliato la eccepita violazione del canone ermeneutico dell'art. 1363 c.c., deducendo che avrebbe denunciato «in termini specifici le disposizioni violate e, in particolare, l'art. 1363 cod.civ., avendo tale Ente rilevato (pagg. 19 e segg. della impugnazione per nullità)» che malamente



gli arbitri avevano escluso che la sostituzione delle travi fosse prevista dal contratto, attribuendo risolutiva rilevanza alla clausola che fissava il prezzo, in quanto non l'avevano valutata nel quadro delle complessive pattuizioni negoziali, avendo cura di «prendere in esame i prezzi offerti da Edilge per tutti i lavori compresi nell'appalto». Inoltre, erroneamente la sentenza avrebbe ritenuto infondata la censura, sul rilievo che gli arbitri avevano comparato la voce dell'elenco prezzi relativa al tetto con altre prestazioni consimili analiticamente descritte, mentre il canone ermeneutico violato richiedeva che fosse preso in esame il complesso delle prestazioni assunte dall'appaltatore ed il corrispettivo concernente tutti i lavori affidati all'impresa.

In questa parte, la censura, sotto un primo profilo, è inammissibile, in quanto, in violazione del principio di specificità ed autosufficienza del ricorso, non riporta né il contenuto della censura (richiamato *per relationem* mediante il rinvio all'atto di impugnazione), né, come sarebbe stato necessario, il testo integrale della regolamentazione pattizia del rapporto nelle parti asseritamente ritenute rilevanti (Cass. n. 3075 del 2006; n. 16132 del 2005; n. 8296 del 2005; n. 4063 del 2005; n. 2394 del 2004; n. 4948 del 2003).

Sotto un secondo profilo, l'argomentazione è meramente apparente. Infatti, come sopra è stato precisato, con riferimento al canone dell'art. 1363 c.c., la pronuncia ha

RG n. 5689/03 + 6399/03; I Sez. civile 28  
UP 9 gennaio 2007



esposto che «gli arbitri hanno posto a confronto la voce in elenco delle prestazioni dedotte in contratto relative al tetto (computo metrico estimativo nel quale il capitolo riguardante la copertura contempla il rifacimento ex novo del manto di abbadini, nell'orditura, dei tavolati, delle impermeabilizzazioni e di ogni dotazione accessoria ed il semplice risanamento delle travi principali e secondarie) con altre prestazioni consimili analiticamente descritte (smontaggio, demolizione e calo in basso dei materiali preesistenti, nonché provvista di quelli nuovi da porsi in opera)». La censura, a fronte di questa argomentazione, manca della imprescindibile specificazione del canone violato che richiede, al di là della indicazione degli articoli di legge in materia (Cass. n. 4948 del 2003), la precisazione del modo con il quale il giudice di merito se ne sia discostato (tra le più recenti, Cass. n. 8296 del 2005; n. 4905 del 2003) X, nonché dell'indicazione delle incongruità ed illogicità che vizierebbero la motivazione, finendo con il prospettare, inammissibilmente, una ricostruzione difforme rispetto a quella operata dalla Corte d'appello, mediante l'attribuzione agli elementi valutati di un valore ed un significato difformi rispetto alle proprie aspettative e deduzioni.

La doglianza concernente la configurazione come varianti ai sensi dell'art. 25 della legge n. 109 del 1994 (applicabile *ratione temporis*) dell'operazione di sostituzione delle travi,  
RG n. 5689/03 + 6399/03; I Sez. civile 29  
UP 9 gennaio 2007



da un canto è inammissibile, nella parte in cui si limita a dedurre che «nell'impugnazione proposta era stata dedotta in termini specifici la violazione di tale norma», senza neppure riprodurre, nei suoi esatti termini il contenuto del motivo come formulato nell'atto di impugnazione. Dall'altro, a fronte della puntuale, congrua e completa motivazione della sentenza impugnata sulla circostanza che occorreva l'approvazione di variante, in quanto gli arbitri avevano accertato che l'importo dei lavori eccedevano la misura che, ai sensi di detta norma, permette di ritenere sussistente una "variante", prospetta una diversa interpretazione, peraltro argomentata con la considerazione che «in tal senso depongono i (mai contestati) documenti n. 48 e n. 35», il cui contenuto, in violazione dei succitati principi di specificità ed autosufficienza neppure sono riprodotti nel ricorso. Ritenuta incensurabile la sentenza in questa parte, è influente vagliare la fondatezza della ulteriore argomentazione concernente la rilevanza della mancata adozione da parte del direttore dei lavori di ordini di servizio concernenti i lavori in esame, in quanto di carattere meramente concorrente e complementivo.

Le ulteriori doglianze, concernenti l'asserita erronea applicazione dei principi in tema di «priorità cronologica degli inadempimenti e del rapporto di causalità» fra i medesimi e della gravità dell'inadempimento del Comune, difettando della precisa indicazione delle lacune argomentative, ovvero delle

*Speltz et.*



illogicità consistenti nell'attribuzione agli elementi di giudizio di un significato estraneo al senso comune, oppure ~~del~~ l'indicazione dei punti inficiati da mancanza di coerenza logica, e cioè connotati dall'assoluta incompatibilità razionale degli argomenti, emergenti peraltro dal ragionamento svolto dal giudice del merito, quale risulta dalla sentenza. Una volta ritenuta incensurabile la motivazione in ordine all'accertamento dell'inadempimento del Comune e della gravità del medesimo, le censure, in questa parte, si traducono nella mera contrapposizione all'interpretazione degli arbitri prima e della Corte poi di una diversa esegesi.

7.- Il terzo motivo è inammissibile, in quanto con questo mezzo non è denunciato alcun vizio della sentenza che, in ordine alla disciplina delle spese di lite, ha fatto corretta applicazione del principio della soccombenza <sup>di cui</sup> ~~del~~ dall'art. 91 c.p.c., limitandosi la parte a prospettare che, nel caso in cui il ricorso fosse stato accolto, la cassazione della pronuncia avrebbe, ovviamente, travolto il capo della sentenza concernente le spese di lite.

8.- L'unico motivo del ricorso incidentale è infondato e va rigettato.

La censura in ordine alla qualificazione come 'incidentale' dell'impugnazione proposta dalla Edilge mira, in realtà, a contestare la configurazione dell'impugnazione come 'condizionata'. Infatti, secondo un principio costantemente



affermando da questa Corte, anche nel giudizio di impugnazione per nullità del lodo arbitrale è applicabile la regola secondo cui la proposizione dell'impugnazione principale determina, nei riguardi di tutti coloro cui il relativo atto venga notificato, l'onere, a pena di decadenza, di esercitare il proprio diritto di impugnazione nei modi e nei termini previsti per l'impugnazione incidentale (Cass. n. 1731 del 2001; n. 6291 del 2000; cfr. anche Cass. n. 10663 del 2006). Nella specie, è indubbio che, avendo il Comune di Portofino impugnato per primo il lodo, l'impugnazione proposta dalla Edilge era qualificabile appunto come incidentale, soggiacendo alla disciplina in ordine ai modi ed ai termini per questa prevista che la Corte territoriale ha evidentemente ritenuto rispettati. In realtà, risulta chiaro che, sia la sentenza 'impugnata', sia la ricorrente, hanno impropriamente utilizzato il termine 'incidentale', intendendo invece fare riferimento all'eventuale carattere 'condizionato' dell'impugnazione, come è reso chiaro dalla circostanza che nella pronuncia è precisato che l'impugnazione «sembrerebbe avere carattere meramente incidentale rispetto ad un eventuale accoglimento delle censure dell'impugnante principale».

Tuttavia, va osservato che l'uso del condizionale («sembrerebbe») dimostra che la pronuncia non ha affatto accolto tale qualificazione, che ha solo adombrato, come è reso chiaro dalla circostanza che l'impugnazione è stata decisa nel merito.

*Spello et.*





Pertanto, anche interpretando la censura come diretta a contestare la qualificazione dell'impugnazione come 'condizionata', la stessa è inammissibile, in quanto questa configurazione non è stata affermata dalla pronuncia.

In ordine alle ulteriori doglianze, va premesso che nella giurisprudenza di questa Corte è consolidato il principio, condiviso dal Collegio, secondo il quale in sede di ricorso per cassazione avverso la sentenza che abbia deciso sull'impugnazione per nullità del lodo arbitrale, al fine di verificare se la sentenza medesima sia adeguatamente e correttamente motivata in relazione ai motivi di impugnazione del lodo, il giudice di legittimità non può apprezzare direttamente la pronuncia arbitrale, ma può esaminare solo la decisione emessa nel giudizio di impugnazione, con la conseguenza che il sindacato di legittimità deve essere condotto esclusivamente mediante il riscontro della conformità a legge e della congruità della motivazione della sentenza che ha deciso sull'impugnazione del lodo (tra le più recenti, Cass. n. 10663 del 2006; n. 10131 del 2006; n. 10641 del 2004; n. 6425 del 2006).

Inoltre, il ricorrente ha l'onere di indicare con precisione gli asseriti errori contenuti nella sentenza impugnata, in quanto, per la natura di giudizio a critica vincolata propria del processo di cassazione, il singolo motivo assolve alla funzione condizionante il *devolutum* della sentenza



impugnata, con la conseguenza che il requisito non può ritenersi soddisfatto qualora il ricorso per cassazione sia basato sul mero richiamo del motivo svolto innanzi alla Corte d'appello. Una tale modalità di formulazione del motivo rende invero impossibile individuare la critica mossa ad una parte ben identificabile del giudizio espresso nella sentenza impugnata, rivelandosi del tutto carente nella specificazione delle deficienze e degli errori asseritamente individuabili nella decisione (argomenta ex Cass. n. 10420 del 2005; n. 16763 del 2002; n. 14075 del 2002; n. 4013 del 1998; n. 2749 del 1995).

Nel quadro di questi principi, le censure svolte con il mezzo in esame -sopra sintetizzate- sono inammissibili, in quanto riguardano direttamente il lodo, risolvendosi nella sintesi e nella riproduzione delle argomentazioni svolte nel medesimo (pg. 39-41 del ricorso incidentale), per poi concludersi con l'affermazione, meramente assertiva, dell'erroneità della sentenza impugnata, senza la necessaria specificazione delle ragioni che dovrebbero confortare, e dimostrare, il vizio denunciato. Peraltro, sotto un diverso, concorrente profilo va osservato che la sentenza impugnata, dopo avere affermato l'inammissibilità dell'appello incidentale, in quanto consistente in una mera critica dell'interpretazione fatta propria dagli arbitri, ha anche sottolineato: «in ogni caso difetta ogni interesse dell'impresa ad ottenere un riconoscimento siffatto [e cioè della tesi svolta con il



gravame], poiché la decisione degli arbitri, ammessa e non concessa risposta affermativa alla censura, non subirebbe alcuna modificazione a favore dell'impresa ~~alcuna~~».

Ebbene, risulta chiaro che con questa argomentazione la pronuncia ha fondato il rigetto anche su di una ulteriore, concorrente *ratio decidendi* che la Edilge non ha affatto censurato con la conseguenza che, in primo luogo, la sua correttezza non può costituire oggetto d'esame da parte di questa Corte; in secondo luogo, il motivo è inammissibile. Infatti, qualora la sentenza del giudice di merito (o un capo di questa) si fondi su più ragioni autonome, ciascuna delle quali logicamente e giuridicamente idonea a sorreggere la decisione, l'omessa impugnazione, con ricorso per cassazione, anche di una sola di tali ragioni, determina l'inammissibilità, per difetto d'interesse, anche del gravame (o del motivo di gravame) proposto avverso le altre, in quanto l'avvenuto accoglimento del ricorso (o del motivo di ricorso) non inciderebbe sulla *ratio decidendi* non censurata, onde la sentenza resterebbe pur sempre fondata, del tutto legittimamente, su di essa (Cass. Sez. Un. n. 16602 del 2005; Cass. n. 13949 e n. 2811 del 2006).

In conclusione, entrambi i ricorsi -principale ed incidentale- devono essere rigettati; ricorrono giusti motivi, anche in considerazione della reciproca soccombenza e delle ragioni del rigetto, per dichiarare compensate tra le parti le spese della presente fase.



P.Q.M.

La Corte, riuniti i ricorsi, li rigetta; dichiara compensate tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma il 9 gennaio 2007.

Il Consigliere est.

Il Presidente

IL CANCELLIERE  
Alfonso Madafferi

Depositato in Cancelleria

7 FEB. 2007

IL CANCELLIERE